

Comune di Santadi

Provincia Sud Sardegna

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRO COMUNE

ex art. 1, comma 557, Legge n° 311/2004

Il Comune di Santadi, C.F 81003190923, legalmente rappresentato dal Responsabile dell	'Area
Contabile Dott.ssa Boi Maura, che sottoscrive la presente convenzione in nome e per contabile	o del
Comune di Santadi:	

Ε

Il Comune di Teulada C.F.: 80013330925,	legalmente rappresentato dal Responsabile dell'Area
, Dott./ssa	il quale sottoscrive la presente in nome e per conto del
Comune di Teulada;	
PREMESSO:	
CHE l'art. 1 c. 557 della L. 311/04, in der	roga al regime di esclusività e non cumulabilità degli
impieghi prevede che «(omissis) i comur	ni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono
avvalersi dell'attività lavorativa di dipende	enti a tempo pieno di altre amministrazioni, purché
autorizzati dall'Amministrazione di appartenen	nza;
CHE con parere del Consiglio di Stato sez. I	n. 2141/05, novellato nel parere della Corte dei Conti
Lombardia n. 3/PAR/2009, sono stati forniti u	atili orientamenti per l'applicazione della norma di che
trattasi e in particolare, la necessità di discip	olinare le modalità operative dell'utilizzo temporaneo
con un atto convenzionale;	
VISTA la deliberazione della Giunta Comun	nale n del del Comune di Santadi relativa
all'utilizzo per mesi cinque eventualmente p	prorogabili, per n. 12 ore settimanali, della dipendente di

VISTO il nulla osta del Comune di Teulada prot. n. 576 del 13.01.2023 pervenuto in data 13.01.2023

ruolo Sig.ra _____ del Comune di Teulada;

prot. n. 369, per l'utilizzo della dipendente in oggetto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Il presente disciplinare na per oggetto le modalità operative dell'utilizzo temporaneo presso
il Comune di Santadi del dipendente del Comune di Teulada, Sig.ra nata a
il C.F. N, inquadrato nella Cat. B3 Collaboratore
Amministrativo del CCNL Enti Locali.
Art. 2 - Il periodo di utilizzo è previsto per mesi cinque eventualmente prorogabili, per un numero
massimo di 12 ore settimanali da concordare con l'interessata, decorrente dalal
Art. 3 -L'utilizzo della prestazione lavorativa della Sig.ra presso il Comune di Santadi è
consentita per attività che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro
presso l'Ente di appartenenza e che non interiferiscano con i suoi compiti istituzionali.
Art. 4 - L'assegnazione temporanea oggetto del presente disciplinare determina, per il lavoratore,
nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di Santadi l'insorgere di un vincolo di
prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico funzionale nei confronti di questo, mentre resta
inalterato il vincolo di dipendenza organico del lavoratore medesimo dall'Ente di provenienza,
titolare del rapporto di lavoro.
Art. 5 - Al dipendente si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di
riferimento.
Art. 6 - Al dipendente verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente
CC.CC.NN.LL. per la categoria rivestita dal dipendente, proporzionata al periodo di lavoro.
Art. 7 - Al pagamento delle competenze mensili, versamento oneri previdenziali e assistenziali
rimborso spese viaggio debitamente documentate e di quant'altro spettante provvederà il
Comune di Santadi.
Art. 8 - Il Comune di Santadi e il Comune di Teulada, si impegnano ad applicare le prescrizioni
stabilite dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in
ragione dell'impegno lavorativo del funzionario presso i due Enti.
Art. 9 - La presente scrittura privata, redatta in triplice originale, è soggetta a registrazione solo in
caso d'uso.
Per il Comune di Santadi:
Per il Comune di Teulada: